

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2739/93 DELLA COMMISSIONE

del 4 ottobre 1993

che fissa definitivamente l'importo dell'integrazione per il cotone applicabile dal 1° giugno al 31 agosto 1993 per la campagna di commercializzazione 1993/1994

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare i paragrafi 3 e 10 del protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare dal protocollo n. 14 ad esso allegato, e dal regolamento (CEE) n. 1553/93 del Consiglio (1),

visto il regolamento (CEE) n. 2169/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che stabilisce le norme generali del regime d'integrazione per il cotone (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1554/93 (3), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, in mancanza di un regolamento che fissi la riduzione dell'importo dell'integrazione risultante eventualmente dal regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna 1993/1994, gli importi dell'integrazione applicabili dal 1° giugno al 31 agosto 1993 sono stati calcolati sulla base di una riduzione provvisoria;

considerando che la riduzione dell'importo dell'integrazione per la campagna 1993/1994 è stata fissata con regolamento (CEE) n. 2420/93 della Commissione (4);

considerando che alcuni degli importi provvisori dell'integrazione sono stati fissati tenendo conto del prezzo d'obiettivo proposto dalla Commissione al Consiglio per

la campagna di commercializzazione 1993/1994; che la fissazione di tali importi, effettuata con riserva di ulteriori decisioni del Consiglio, è stata resa necessaria dalla mancanza di un regolamento che fissi il prezzo d'obiettivo per la campagna di commercializzazione 1993/1994; che questo prezzo è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1555/93 del Consiglio (5) e ridotto dal regolamento (CEE) n. 2044/93 (6) a seguito dei riallineamenti monetari; considerando che occorre pertanto fissare definitivamente gli importi delle integrazioni provvisoriamente in vigore per il cotone,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli importi dell'integrazione per il cotone non sgranato, indicati nei regolamenti (CEE) n. 1313/93 (7), (CEE) n. 1456/93 (8), (CEE) n. 1699/93 (9), (CEE) n. 1748/93 (10), (CEE) n. 1867/93 (11), (CEE) n. 1984/93 (12), (CEE) n. 2077/93 (13), (CEE) n. 2120/93 (14), (CEE) n. 2185/93 (15), (CEE) n. 2243/93 (16) (CEE) n. 2372/93 (17) della Commissione sono sostituiti dagli importi indicati nell'allegato del presente regolamento, fissati in via definitiva a decorrere dall'entrata in vigore di ciascuno dei regolamenti succitati.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

(1) GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 21.

(2) GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2.

(3) GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 23.

(4) GU n. L 222 dell'1. 9. 1993, pag. 37.

(5) GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 24.

(6) GU n. L 185 del 28. 7. 1993, pag. 16.

(7) GU n. L 132 del 29. 5. 1993, pag. 68.

(8) GU n. L 142 del 12. 6. 1993, pag. 54.

(9) GU n. L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 51.

(10) GU n. L 161 del 2. 7. 1993, pag. 31.

(11) GU n. L 170 del 13. 7. 1993, pag. 26.

(12) GU n. L 180 del 23. 7. 1993, pag. 44.

(13) GU n. L 187 del 29. 7. 1993, pag. 50.

(14) GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 50.

(15) GU n. L 195 del 4. 8. 1993, pag. 40.

(16) GU n. L 200 del 10. 8. 1993, pag. 38.

(17) GU n. L 217 del 27. 8. 1993, pag. 34.